
***Opuscolo informativo sui contenuto della
normativa della Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro per i lavoratori***

D.L.gs. 81/08 e s.m.

Curato da ***SINTESI PREVENZIONE E SICUREZZA Srl***
Via Sambuco, 27
Solofra (AV)
P.iva 02352940643

SOMMARIO

	PAG.
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 2008: UN NUOVO MODO DI AFFRONTARE LA SICUREZZA.....	3
2. A CHI SI APPLICA LA LEGGE?.....	6
3. CHI SONO GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE?.....	6
4. COSA DEVE FARE L'AZIENDA PER GARANTIRE SALUTE E SICUREZZA AI LAVORATORI?.....	6
5. COME VIENE GARANTITA LA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO?....	7
6. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	8
7. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	9
8. LA SORVEGLIANZA SANITARIA.....	10
9. IL MEDICO COMPETENTE.....	10
10. IL GIUDIZIO D'IDONEITA'.....	11
11. I DIRITTI DEL LAVORATORE.....	11
12. GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE DIPENDENTE.....	11
13. L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI.....	12
14. LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI.....	12
15. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.....	12
16. QUANDO VIENE ASSUNTO IL DATORE DI LAVORO DEVE.....	13
17. COSA PUO' FARE UN LAVORATORE CHE SI ACCORGE DI SITUAZIONI PERICOLOSE IN AZIENDA?	13
18. LE LEGGI CHE RIGUARDANO LA SALUTE E LA SICUREZZA.....	14
19. CHI VIGLILA SULL'IGIENE E SUI LUOGHI DI LAVORO?.....	14
20. COSA FA L'ORGANO DI VIGILANZA?.....	15
21. INFORMAZIONE DI BASE SULL'EMERGENZE.....	15
22. IL PIANO DI EMERGENZA.....	15
23. COSA OCCORRE FARE SE SI VERIFICA UN'EMERGENZA?.....	16
24. QUALE CONDOTTA OCCORRE TENERE DURANTE LO SFOLLAMENTO?.....	16
25. GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE: ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO.....	16
26. QUALI SONO I COMPITI DELL'ADDETTO ALL'ANTINCENDIO?.....	17
27. QUALI SONO I COMPITI DELL'ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO.....	17
28. QUALI SONO I COMPITI DEL PREPOSTO.....	17

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 81 DEL 2008: TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

Il decreto legislativo 81/08 ha l'ambizioso obiettivo di diventare il TESTO UNICO di tutta la legislatura preesistente riguardante il miglioramento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, riproponendo, aggiornando, il nuovo modello prevenzionale sancito dal D.L.gs. 626/94 e della sua evoluzione.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e della sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall'altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all'iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:

- L'ampliamento del campo di applicazione delle discipline in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- Il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali, e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose;
- La rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile a indicizzare le azioni pubbliche;
- Il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- La revisione del sistema delle sanzioni. In base a criteri indicati dalla legge 123 del 2007 è stata prevista la pena dell'arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgono lavori di elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate del decreto legislativo, al datore di lavoro che si mette in regola viene applicata la sanzione pecuniaria, ma non quella penale. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad

eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro ad un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenze della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale – estranee all'oggetto della delega – per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- L'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

STRUTTURA DEL D.L.GS. 81/2008

- **TITOLO I (art.1 - 61)**
(Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza dei luoghi di lavoro, disposizioni penali)

- **TITOLO II (art.62 -68) – Luoghi di lavoro**
(Disposizioni generali, sanzioni)

- **TITOLO III (art.69 - 87)**
Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di prevenzione individuali (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di prevenzione individuali, impianti e apparecchiature elettriche)

- **TITOLO IV (art.88 - 160)**

Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)

- **TITOLO V (art.161 - 166)**

Segnaletica di salute sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)

- **TITOLO VI (art.167 - 171)**

Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)

- **TITOLO VII (art.172 - 179)**

Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)

TITOLO VIII (art.180 - 220)

Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizioni a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizioni a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizioni a radiazioni ottiche, sanzioni)

TITOLO IX (art.221 - 265)

Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni)

TITOLO X (art.266 - 286)

Esposizioni ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)

TITOLO XI (art.287 - 297)

Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)

TITOLO XII (art.298 - 303)

Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

TITOLO XIII (art.304 - 305)

Disposizioni finali

2. A CHI SI APPLICA LA LEGGE?

La legge si applica nelle imprese di tutti i settori di attività, privati o pubblici, in cui sia adibito almeno un lavoratore (lavoratore subordinato o ad esso equiparato tipo socio prestatore d'opera, socio di cooperativa, ect.)

3. CHI SONO GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE?

DATORE DI LAVORO

Attore già presente nella precedente normativa: titolare o rappresentante legale dell'azienda

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Attore introdotto dalla precedente legislazione e qui riconfermato. E' uno strumento tecnico di consulenza del Datore di Lavoro o una persona da questi incaricata ed in possesso dei requisiti di legge

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

MEDICO COMPETENTE

Attore già presente nel D.L.gs.626/94, ma con nuovi compiti previsti dal D.L.gs 81/08 e s.m..

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

LAVORATORI

Attori già presenti nel precedente decreto ma ora meglio specificati – lavoratore dipendente subordinato o ad esso equiparato tipo socio prestatore d'opera, socio di cooperativa, studente con accesso a laboratori ect); si sancisce una maggiore responsabilità personale del lavoratore;

CONSULENTI ESTERNI

Possono affiancare il Datore di lavoro nello svolgimento dell'attività di prevenzione in azienda, vanno individuati tra persone dotate della necessaria competenza ed esperienza.

4. COSA DEVE FARE L'AZIENDA PER GARANTIRE SALUTE E SICUREZZA AI LAVORATORI?

Il Datore di lavoro deve prima di tutto conoscere quali pericoli e quali rischi possono esistere per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti durante il lavoro e li deve valutare. La valutazione dei rischi serve per controllare che sia stato fatto quanto possibile (e obbligatorio) per ridurre i rischi e per programmare eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro. Per valutare i rischi e per programmare la prevenzione, il Datore di Lavoro deve costituire un **SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**, che lo affiancherà per ogni questione riguardante la salute, l'igiene e la salute degli ambienti di lavoro.

Del servizio, su nomina del Datore di Lavoro, fanno parte, in qualità di addetti, persone interne qualificate oppure consulenti tecnici esterni. Tra questi viene nominato un Responsabile. Nei casi in cui siano obbligatorie le visite mediche ai lavoratori, il Datore di Lavoro deve nominare un medico specialista in possesso di specifici requisiti di legge. (Medico Competente).

All'interno dell'azienda devono essere individuati dei lavoratori che si occupino di antincendio, di pronto soccorso e di emergenza in genere. Questi devono essere sottoposti ad adeguata formazione.

In tutte queste attività connesse alla prevenzione è prevista la partecipazione dei lavoratori attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza i quali devono essere sempre informati e consultati in merito ai temi della prevenzione.

5. COME VIENE GARANTITA LA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO?

Per attuare la prevenzione è fondamentale conoscere con precisione i pericoli e valutare i rischi che possono derivarne per i lavoratori. Per questo la Valutazione dei Rischi è il principale obbligo del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro deve eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e programmare tutti gli interventi di ulteriore miglioramento che risultano necessari.

Relativamente alla 'attività di prevenzione' l'art.15 del D.Lgs.81/08 e s.m. indica le seguenti misure generali per la protezione e per la sicurezza dei lavoratori:

- Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove possibile, loro riduzione al minimo;
- Riduzione del rischio alla fonte;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;
- Programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta della attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- Allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; misure igieniche; misure di protezione collettiva ed individuale;
- Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

- Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- Uso segnali di avvertimento e di sicurezza;
- Istruzione adeguata dei lavoratori.

Queste misure non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Grande importanza per la prevenzione sul luogo di lavoro è attribuita alla informazione e alla formazione dei lavoratori: per lavorare con sicurezza, i lavoratori devono saper quali sono i rischi presenti e devono essere ben addestrati.

6. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei rischi permette al Datore di Lavoro di conoscere situazioni, sostanze, attrezzature ecc che, in relazione alle lavorazioni o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danno ai propri dipendenti.

Il Datore di Lavoro esegue la Valutazione dei Rischi da solo o con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competenti, quello che ha fatto per ridurli e eliminarli e quello che intende fare per migliorare la condizioni di lavoro.

La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa in base alle dimensioni e/o alle attività aziendali. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro uso ufficio, nelle ditte di servizi, o in alcune attività produttive minori, i pericoli sono pochi e facilmente individuabili e controllabili: la valutazione dei rischi in questi casi sarà semplificata.

Nelle aziende maggiormente strutturate per valutare i rischi sarà necessario raccogliere tutte le informazioni sulle macchine, sulle sostanze, capire se e quanto sono pericolose, eventualmente misurare il livello degli inquinanti, verificare la manutenzione degli impianti ecc.

A conclusione, il Datore di Lavoro dovrà scrivere una relazione, il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI' specificando i rischi presenti e riscontrati, quello che ha fatto per ridurli o eliminarli e quello che intende fare per migliorare le condizioni di lavoro.

In sintesi, il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE quindi:

- è la valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza;
- serve nella misura in cui consente al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

A al fine i principali criteri di riferimento sono:

- D.L.gs. 81/2008 e s.m.
- Le norme di buona tecnica e gli standard scientifici (UNI; DIN; ISO; CEI)
- Le linee guida proposte a livello nazionale o regionale o da associazioni professionali di esperti;
- i principi gerarchici della prevenzione dei rischi e precisamente, EVITARE i rischi durante le attività lavorative; SOSTITUIRE ciò che è più pericoloso – SOSTANZE, ATTREZZI,

MACCHINARI, PROCEDURE LAVORATIVE ECT. - con ciò che non lo è o lo è meno;
CONTROLLARE i rischi individuati e presenti durante le attività lavorative sui luoghi di lavoro, alla fonte, PRIVILEGGIARE la protezione collettiva/ambientale rispetto a quella individuale/personale;
ADEGUARSI al progresso tecnico, tecnologico e delle conoscenze recependo concretamente ogni sviluppo che dia risultati in termini di sicurezza e prevenzione;
GARANTIRE un continuo miglioramento dei livelli di protezione;
INFORMARE sui rischi e FORMARE sulla sicurezza e sulla prevenzione tutti gli addetti alle lavorazioni.

7. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP).

Il Datore di Lavoro deve costituire un Servizio di Prevenzione e Protezione con personale alle proprie dipendenze con lo scopo di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nella programmazione degli interventi di prevenzione. Se all'interno della Direzione non c'è nessuno con esperienza sufficiente, il Datore di Lavoro può chiedere l'aiuto di consulenti esterni per integrare l'azione del servizio interno. Solo quando nell'azienda non c'è nessuno che possa occuparsi della sicurezza il Datore di Lavoro può farlo fare completamente da esterni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è, di fatto un servizio in posizione di staff al Datore di Lavoro e si configura come l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali, organizzato dal Datore di Lavoro.

Lo stesso

- DESIGNA uno o più persone all'interno o all'esterno dell'azienda,
- in numero sufficiente
- in possesso delle capacità necessarie
- con a disposizione mezzi e tempi adeguati
- con un RESPONSABILE
- previa consultazione obbligatoria, ma non vincolante dei RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

Il compito primario del Responsabile e degli Addetti di tale Servizio è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano un più alto grado di qualità lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori e migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – quando persona diversa dal Datore di Lavoro – funge quindi da consulente specializzato del Datore di Lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione, ecc) relative alla promozione e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

8. SORVEGLIANZA SANITARIA

La Sorveglianza Sanitaria è costituita da visite mediche effettuate da un medico specialista in possesso di specifici requisiti di legge (Medico Competente), dall'adozione di un protocollo sanitario specifico per mansione e da eventuali altri esami (di laboratorio o strumentali) da questi ritenuti necessari.

Visite ed esami devono poter verificare l'idoneità dei dipendenti a svolgere una mansione specifica e tenere sotto controllo la loro salute.

Le visite e gli esami non possono essere generici ma devono essere fatti tenendo conto dei rischi cui il dipendente va incontro. **LE VISITE MEDICHE SONO OBBLIGATORIE E LA SPESA E' A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.**

Non tutti i dipendenti devono essere sottoposti a visite mediche: è la legge che stabilisce infatti, per quali rischi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e la periodicità della visita medica.

Per i lavoratori per i quali esiste l'obbligo, devono essere visitati prima dell'immissione al lavoro –VISITA PREVENTIVA – e poi con la periodicità prescritta – VISITA PERIODICA-

Il lavoratore può richiedere al MC ulteriori visite in aggiunta a quelle periodiche, quando ritiene ad esempio di soffrire di disturbi legati al lavoro o quando, per altre malattie, sospetti di non essere più idoneo alla mansione svolta.

SE LA VISITA MEDICA E' PREVISTA PER LEGGE IL LAVORATORE NON PUO' RIFIUTARSI DI ESSERE VISITATO.

Il Medico Competente registra le informazioni e i dati medici del lavoratore in una cartella sanitaria e di rischio coperta dal segreto professionale. Il lavoratore può comunque chiedere copia degli esami delle visite che ha effettuato.

9. IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente ha i seguenti compiti:

- disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici avvalendosi, all'occorrenza di competenze professionali esterne;
- esprimere i giudizi d'idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il Datore di Lavoro.
- istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, da conservarsi in azienda o a custodia del medico competente sigillata nel rispetto del segreto professionale;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempre che queste siano giustificate dai rischi connessi all'attività lavorativa espletata;
- visitare periodicamente, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori o dagli Addetti alla Sicurezza degli ambienti di lavoro;
- collaborare con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi nella programmazione delle attività di Pronto Soccorso, di Antincendio e della gestione delle Emergenze, nella formazione e informazione dei lavoratori.

10. IL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Alla fine della visita e degli esami, il Medico Competente deve dire se il lavoratore è, o meno, idoneo a svolgere una determinata mansione. Il lavoratore può essere idoneo alla mansione, parzialmente idoneo alla mansione- cioè idoneo con alcune limitazioni quali ad esempio: non può fare lavori gravosi, non può essere esposto ad una specifica sostanza, non può svolgere lavoro di notte, in altezza ecc.), oppure temporaneamente o definitivamente non idoneo.

Quando il Medico Competente giudica non idoneo un lavoratore, se il lavoratore non ritiene giusto il giudizio può far ricorso entro 30gg all'organo di vigilanza, il quale dopo accertamenti può confermare o revocare il giudizio del medico.

Il Medico Competente deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo dei risultati e sul giudizio di idoneità.

11. I DIRITTI DEL LAVORATORE

I Lavoratori hanno il fondamentale diritto a lavorare in un ambiente sano e sicuro, senza subire malattie o infortuni a causa del lavoro.

Tutte le leggi in materia di salute e sicurezza sono state create proprio per garantire questo diritto e obbligano i datori di lavoro a fare interventi per controllare e ridurre al minimo i rischi. Qualsiasi intervento di prevenzione sulle strutture o sulle macchine può però essere insufficiente, se il lavoratore non è correttamente informato e formato sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. La migliore garanzia di un lavoro sano e sicuro si ha, infatti, quando anche il lavoratore conosce i pericoli e i rischi presenti – INFORMAZIONE- ed è stato istruito e addestrato a lavorare correttamente e in sicurezza- FORMAZIONE-.

E' importante che i lavoratori siano messi al corrente della programmazione che l'azienda elabora per la prevenzione (vengono consultati) e possono esprimere la propria opinione sugli interventi che l'azienda intende adottare (principio della partecipazione).

Consultazione e partecipazione avvengono attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche attraverso la partecipazione alle Riunioni Periodiche.

Le Riunioni Periodiche sono espressamente previste dal Testo Unico e s.m. per le aziende che superano i 15 dipendenti. Una Riunione Periodica deve convocata almeno una volta all'anno e ripetuta ogni qualvolta vengano effettuate significative variazioni nell'esposizione dei lavoratori ai rischi precedentemente individuati.

12. OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Il Testo Unico e s.m. prescrive che ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

Nello specifico, i lavoratori –identificati dal D.Lgs.81/08 e s.m.- devono:

- osservare le disposizioni e istruzioni per il lavoro date dal Datore di Lavoro

- utilizzare correttamente ed avere cura di macchinari, utensili, attrezzature, sostanze – acquisendo le informazioni contenute nelle schede di sicurezza-, mezzi di sicurezza e di protezione individuale- D.P.I.
- segnalare immediatamente i guasti dei sistemi di prevenzione e protezione o le condizioni di pericolo
- non togliere o modificare i sistemi di protezione e sicurezza
- non compiere di propria iniziativa azioni che non siano di sua competenza e che possano compromettere la sicurezza
- sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti
- contribuire con il Datore di Lavoro a mantenere sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro.

13. L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve ricevere un’informazione adeguata sui rischi specifici. Le informazioni non possono essere generiche ma devono riguardare specificatamente l’ambiente di lavoro in cui il lavoratore opera la sua mansione. La legge dice che l’informazione deve essere adeguata, è importante che il lavoratore chieda ai superiori tutte le informazioni necessarie per svolgere la propria mansione in condizioni di sicurezza.

14. LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Si è visto che un lavoratore informato conosce il proprio ambiente di lavoro e gli impianti, le macchine e le sostanze che vengono utilizzate, quali sono i mezzi di protezione da usare, quali rischi per la sua salute ci sono: **sa cosa sta adoperando e cosa può accadere.**

La formazione serve affinché il lavoratore arrivi a sapere cosa fare e come farlo, anche in funzione della salute e della sicurezza, propria e degli altri: con la formazione il lavoratore deve imparare a svolgere la propria attività in piena sicurezza.

Non è quindi solo il risultato di un’informazione, ma anche di un addestramento su campo, nella pratica, sia quando inizia a lavorare che dopo. La formazione deve essere ripetuta tutte le volte che cambiano i modi di lavorare, qualora vengano introdotte nuove macchine, nuove tecniche o sostanze o vengano adoperati nuovi mezzi di protezione e quando il lavoratore sia cambiato di mansione, anche se per un breve periodo.

Il Datore di Lavoro deve verificare il grado di addestramento dei lavoratori, ma è altrettanto importante che ogni dipendente controlli la propria formazione.

15. IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Questa figura deve garantire una più diretta e attiva partecipazione dei lavoratori alla gestione della prevenzione.

E’ la persona (o nei casi previsti, le persone) eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro dentro l’azienda.

I diritti e i compiti dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori per la Sicurezza sono molteplici. Di seguito vengono classificati i più significativi:

I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI POSSONO DI PROPRIA INIZIATIVA:

accedere ai luoghi di lavoro
promuovere misure idonee al miglioramento dei luoghi di lavoro
formulare osservazioni e ricorsi all'organo di vigilanza
richiedere la riunione periodica di prevenzione
fare proposte al Datore di Lavoro.

DEVE ESSERE SEMPRE CONSULTATI PER:

- la valutazione dei rischi e ogni fase di aggiornamento e studi successivi;
- la designazione del Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione oltre che agli Addetti all'antincendio e all'evacuazione rapida di emergenza, al pronto soccorso, medico competente ecc.
- l'organizzazione dei corsi di formazione dei lavoratori e degli addetti.

In aziende che superano i 15 lavoratori, oppure ove il RSL non è eletto o designato, il datore di Lavoro può richiedere un RLST (Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza).

16. ALL'ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE, IL DATORE DI LAVORO...

- lo informa sull'azienda, sull'attività in generale e sui rischi per la salute,
- lo fa visitare dal medico competente per verificare l'idoneità e il suo stato di salute all'assunzione
- gli fa conoscere l'ambiente di lavoro e favorisce il suo inserimento
- gli indica i nomi delle persone dell'azienda a cui deve rivolgersi per varie evenienze.

PIU' IN PARTICOLARE

Lo informa su chi è il rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, chi è il rappresentante dei lavoratori e sui comportamenti da seguire nell'ambiente di lavoro per ridurre i rischi di infortunio o di malattia

Lo informa dei compiti precisi della sua mansione e dei rischi ad essa legati

Lo addestra in modo particolare nel primo periodo, che impari a lavorare in sicurezza e gli dice cosa fare in caso di incidente, infortunio o emergenza,

lo informa su quello che l'azienda ha fatto per la salute e la sicurezza dei lavoratori

lo informa dei compiti precisi della sua mansione e dei rischi ad essa correlati.

17. COSA PUO' FARE UN LAVORATORE CHE SI ACCORGE DI SITUAZIONI PERICOLOSE IN AZIENDA?

Con spirito di lealtà e collaborazione, il lavoratore deve innanzi tutto segnalare il fatto o la situazione di rischio al rappresentante del servizio di prevenzione e protezione o all'addetto al servizio di prevenzione e protezione direttamente o attraverso il responsabile dei lavoratori per la sicurezza.

18. LE FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il D.L.gs.81/08 e s.m. abroga ed assorbe gran parte delle leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Alcune di queste sono elencate in seguito.

Le più importanti sono le seguenti:

ARGOMENTO	LEGGE
per la prevenzione degli infortuni	D.P.R. 547/55
per la prevenzione degli infortuni nel settore edile	D.P.R. 164/56
Per l'igiene del lavoro	D.P.R. 303/56 tranne un articolo
Per la protezione contro i rischi da rumore e piombo	D.L.gs.277/91 modificato dal D.L.gs.196/06
Per la segnaletica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	D.L.gs.493/96
Per la sicurezza sui luoghi di lavoro	D.L.gs.626/94 e s.m.
Per le caratteristiche di igiene e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili	D.L.gs.494/96, D.L.gs.528/99 e s.m.
Per i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche	D.L.gs.187/05

19. CHI VIGLILA SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO?

L'organo di vigilanza deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all'interno dei Servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ASL.

I Servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende ASL svolgono, oltre alla vigilanza (tramite il personale ispettivo), anche altre funzioni: informazione, formazione, assistenza e promozione della salute.

A fianco delle ASL operano anche le Direzioni Provinciali del Lavoro per i cantieri edili ed altri settori per cui è definita la competenza, ed i Vigili del Fuoco per la loro area di competenza.

20. COSA FANNO GLI ORGANI DI VIGILANZA?

Gli ispettori degli organi di vigilanza possono controllare gli ambienti di lavoro in ogni momento (tramite sopralluoghi o ispezioni senza alcun preavviso)

I controlli possono essere fatti:

-di iniziativa: gli ispettori visitano per controlli gli ambienti di lavoro, su propria iniziativa, secondo programmi e priorità stabilite all'interno della struttura in cui operano. Possono essere effettuati a caso e per comparti lavorativi omogenei;

-per indagini su infortuni o malattie professionali: a seguito del verificarsi di un infortunio o di una malattia viene solitamente aperta un'inchiesta per capire se vi sono responsabilità nell'accaduto, la quale può richiedere delle ispezioni negli ambienti di lavoro interessati, la raccolta di documenti e testimonianze

-su richiesta o segnalazione: qualsiasi cittadino, interno o esterno all'unità produttiva, può richiedere l'intervento dell'ispettore del lavoro è verificare l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza o per specifici problemi.

L'ispettore del lavoro, garantendo l'anonimato del soggetto richiedente, può intervenire nell'ambiente di lavoro.

21. INFORMAZIONE DI BASE SULLE EMERGENZE

Si definisce emergenza un fatto, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che normalmente si presentano ad ogni lavoratore. Le situazioni critiche che possono dar luogo ad emergenze sono fondamentalmente legate a

- rischi propri del lavoro;
- eventi esterni (ad esempio terremoto).

Occorre sempre ricordare che non tutte le situazioni critiche possono essere previste, per quanto è sempre necessario predisporre adeguate misure straordinarie per fronteggiare e ridurre eventi pericolosi per la salute dei lavoratori. Per fare un esempio, l'arco elettrico di un interruttore che si apre sarà, entro gli ovvi limiti di sicurezza, usuale per l'elettricista, ma per un impiegato il fatto rappresenta un'anomalia che si trasforma in uno stato di allarme.

Un'emergenza costringe quindi quanti la osservano e quanti la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla rivalutazione dei danni possibili e alla salvaguardia delle persone.

Il verificarsi di una emergenza condiziona i lavoratori ad essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza propria e dei possibili utenti stanno per essere superati e che occorre agire per impedire il diffondersi del danno in atto.

22. COSA OCCORRE FARE SE SI VERIFICA UN'EMERGENZA?

Essendo l'emergenza un fatto imprevisto, per sua stessa natura coglie di sorpresa. L'azione più istintiva di fronte ad un'emergenza è spesso la fuga, ma non sempre questa è la cosa migliore,

anzi. Non è su base istintiva che si rimedia ad un'emergenza, ma con la conoscenza di quanto, a monte, è stato studiato e programmato.

Solo l'esistenza e la conoscenza di un piano d'azione programmato consente di agire con una serie di scelte consapevoli che i lavoratori potranno valutare correttamente.

23. IL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza si può quindi definire una indicazione sui comportamenti che vanno assunti da ogni lavoratore e soggetto, presente nel luogo di lavoro dove si verifica una emergenza.

Il piano deve contenere:

- una localizzazione delle attrezzature di difesa;
- i tracciati di esodo per l'abbandono della zona di emergenza;
- uno specchio numerico delle persone presenti;
- un organigramma degli addetti al funzionamento del Piano;
- le istruzioni sui comportamenti da assumere da parte di tutti i presenti.

Ogni piano ha inoltre delle schede illustrative e delle attrezzature di difesa. Lo schema, esposto a tutti i frequentatori della zona interessata, ripropone con semplicità come e dove raggiungere l'estintore, l'idrante e la direzione di uscita più affidabile per ogni punto.

24. QUALE CONDOTTA OCCORRE TENERE DURANTE LO SFOLLAMENTO?

- non ostruire gli accessi permanendo in prossimità dell'uscita;
- recarsi presso i punti di raccolta stabiliti dal piano per l'appello nominale dei presenti;
- coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti molto umidi in presenza di fumo o di fiamme per filtrare, quanto più possibile, l'aria respirata;
- in presenza di elevato calore proteggersi anche la testa con indumenti pesanti di lana o cotone bagnati.

E' compito del datore di Lavoro programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare le istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro.

25. GLI ADDETTI ALL'EMERGENZA: ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO

E' compito del Datore di Lavoro designare il lavoratore addetti a questi delicati compiti, che completano il quadro degli attori della sicurezza fin qui visti. Tali designazioni non possono essere rifiutate. Gli addetti all'antincendio e la pronto soccorso devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate, tenendo conto dei rischi e delle dimensioni dell'azienda (art.12).

26. QUALI SONO I COMPITI DELL'ADDETTO ALL'ANTINCENDIO?

Si tratta principalmente di compiti di prevenzione e di intervento in caso di emergenza.

L'addetto all'antincendio deve:

- controllare periodicamente gli impianti e i locali pericolosi e segnalare all'addetto alla sicurezza qualsiasi irregolarità riscontrata;
- curare che la segnaletica antincendio sia efficace e rispettata da tutti;
- controllare che le sostanze infiammabili siano immagazzinate in locali idonei, areati e provvisti di adeguata segnaletica;
- controllare che le sostanze infiammabili siano utilizzate nei luoghi di lavoro nei quantitativi minimi necessari per l'uso giornaliero;
- intervenire, per quanto possibile e senza correre rischi, quando si manifesti un incendio per tentare l'estinzione, oppure per decidere l'evacuazione dei lavoratori;
- collaborare, se necessario, con i vigili del fuoco.

27. QUALI SONO I COMPITI DELL'ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO?

- presta il primo soccorso nei casi in cui ciò sia possibile;
- decide, se necessario, di attivare i servizi di pronto soccorso esterni;
- provvede al ricovero temporaneo in attesa dei servizi esterni;
- collabora al trasporto di urgenza al pronto soccorso esterno.

28. CHI E' E QUALI SONO I COMPITI DEL PREPOSTO?

All'art.2 'Definizioni', lettera e) si recita così:

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Il preposto viene formato dal RSPP al corretto svolgimento dei suoi compiti e gli viene comunicato per iscritto dal Datore di Lavoro cosa deve sovrintendere e controllare.